



SENTENZA N. 269/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72647** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 09.07.2020 instaurato dal **(omissis)** rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Raimondo (DRM LCU 63C20 H501U 064825390 lucadiraimondo@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Consulta 50, in virtù di procura in calce al presente atto;

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 23.03.2023, che ha assegnato a questo GM il presente giudizio;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 29.04.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente esponeva di avere prestato servizio presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza disciplinati dalla L. 801 del 1977, strutturati nel D.I.S. - Dipartimento per le Informazioni per la Sicurezza, a seguito dell'intervento normativo di cui alla L. 124/2007.

Durante l'attività di servizio, l'interessato avrebbe ricevuto un trattamento economico comprensivo dell'indennità di funzione od operativa, a seconda dell'attività prestata.

A seguito della collocazione a riposo, l'Amministrazione avrebbe riconosciuto al ricorrente un trattamento pensionistico calcolato senza l'indennità di funzione od operativa percepita durante il servizio prestato: nel computo del trattamento di quiescenza, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe erroneamente ritenuto di non inserire anche la citata indennità, la quale non avrebbe natura retributiva.

Asseriva al riguardo che il calcolo effettuato dall'Amministrazione, sarebbe basato su erronei presupposti in diritto che non terrebbero conto dell'evoluzione normativa, anche di rango secondario in parte non nota al ricorrente, alla quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri sembrerebbe fare riferimento.

Pertanto, con il presente ricorso chiedeva nel merito di accertare e dichiarare *“il diritto del ricorrente a vedere compresa all'interno della base di calcolo per il trattamento di quiescenza, anche l'indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo; in*

subordine, si chiede che codesta Corte accerti e dichiari il diritto del ricorrente a vedere compresa all'interno della base di calcolo per il trattamento di quiescenza anche la quota del 40% dell'indennità di funzione o operativa, trattenuta dall'Amministrazione a titolo di imposta, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo; in via ulteriormente subordinata, che codesta Corte accerti e dichiari il diritto del ricorrente alla ripetizione delle somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di imposta sul 40% del trattamento previsto nell'indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo; in estremo subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 18 D.P.C.M. 8/1980, quelle di analogo tenore, per quanto ad oggi è dato sapere, di cui al D.P.C.M. 1/2008 e di cui al D.P.C.M. 1/2011 e/o di quelle di cui all'art. 7, comma 2 L. 461/1980 e di cui all'art. 21, comma 6 L. 124/2007 con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost."

2. Con nota del 03.08.2020, acquisita successivamente su GIUDICO, manifestava la mancanza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio e comunicava di volervi rinunciare, avendo proposto ricorso presso la Sezione giurisdizionale del Lazio, ritenuta competente per territorio.

3. La notifica del DFU veniva effettuata al ricorrente ai sensi dell'art. 157, co. 2, cgc, in quanto lo stesso, nonostante i tentativi effettuati dalla Segreteria di questo GM, non era reperibile e non aveva indicato un valido indirizzo di posta elettronica.

4. All’udienza del 29.04.2024, nessuno era comparso. Sulla base dei predetti presupposti, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In presenza della dichiarazione del ricorrente di rinuncia agli atti del giudizio, quest’ultimo va dichiarato estinto *ex art. 110 c.g.c.*.

In proposito deve osservarsi che la rinuncia in questione può esser fatta in ogni stato e grado del processo e che essa produce i propri effetti soltanto dopo l’accettazione di controparte nelle “debite forme”, ossia non deve contenere riserve o condizioni e dev’essere fatta “dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”. Ciò in quanto la rinuncia “non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio ‘negozio processuale’ con effetti estintivi” (Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 381/2022).

Nel caso di specie, quand’anche il predetto art. 110 c.g.c. venga interpretato nel senso di reputare necessaria l’accettazione della parte costituita la quale abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, la mancanza di attività processuale fa venir meno la necessità non soltanto dell’accettazione stessa (Cass. n. 6850/2011), ma anche della notificazione della dichiarazione di rinuncia al convenuto (Cass. n° 1168/1995), con conseguente sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese (art.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72647	
	110, comma 7, C.g.c.).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal	
	ruolo.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 29.04.2024.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 13.05.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura	
	della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del	
	suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	5	

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

13.05.2024

(f.to digitalmente)

Firma digitale